

## Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

---

In questo articolo è prevista la libertà per ogni cittadino italiano di circolare e stabilirsi in modo temporaneo o permanente in qualsiasi parte del territorio nazionale. In stretta corrispondenza è l'articolo 120 della Costituzione, che vieta alle Regioni di *“adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libertà di circolazione delle persone e delle cose”*.

Va ricordato che la libertà di circolazione e di soggiorno riguarda i cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea. Sono previste limitazioni di carattere generale per motivi sanitari, ad esempio nel caso di epidemie, e tali limitazioni vengono dettate dall'esigenza di tutelare la salute dei cittadini; oppure, può essere prevista la limitazione della libertà di circolazione nei confronti di individui che siano ritenuti potenzialmente pericolosi per la vita, il patrimonio di altri cittadini o per le istituzioni. Non è prevista nessuna restrizione della libertà di circolazione e di soggiorno che possa essere determinata per ragioni politiche: la nostra Costituzione ha inteso ripudiare con fermezza l'utilizzo del confino che il regime fascista aveva applicato in maniera indiscriminata.

La libertà degli spostamenti al di fuori del territorio italiano è subordinata al possesso di un documento di riconoscimento. Fra gli obblighi di legge, che rappresentano restrizioni temporali all'uscita del territorio nazionale, vi è il dovere per il cittadino di presentarsi in giudizio.